

Sentenza, Corte d' Appello di Bologna, Pres. Giudotti – Rel. Caruso n. 84 del 10 gennaio 2018

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile**

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Pietro Guidotti Presidente
Dott. Anna De Cristofaro Consigliere
Dott. Teresa Caruso Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. *omissis* del ruolo generale dell'anno 2011
promossa dal

INVESTITORI

APPELLANTI

contro

BANCA

APPELLATA

E contro

DIPENDENTE

APPELLATA

IN PUNTO A:

Appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara, n. *omissis* del 26.11.2010 depositata il 04.05.2021.

Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 06/06/2017:

Parte appellante: come in atto di citazione in appello (pagg. 2-3-4)

Parti appellate: come in comparsa di risposta

La Corte, udita la relazione della causa svolta dal Giudice ausiliario Dott. Teresa Caruso; viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti; letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo ha così deciso:

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 21.14.2008 INVESTITORI, premesso di essere entrambi pensionati dal 1995 e in precedenza edicolanti, riferivano di essere stati indotti all'acquisto di obbligazioni argentine dalla BANCA, della quale erano da tempo clienti, e di non essere stati debitamente informati della natura e dei rischi connessi all'acquisto di dette obbligazioni, delle quali, in due diversi momenti, avevano acquistato quantità rilevanti rispetto al loro patrimonio, disinvestendo titoli di Stato su sollecitazione della Banca, e segnatamente il 03.02.1999 € 16,306,72 e il 15.03.2999€31.017,34.

Di queste, nel giugno 2001, una parte, equivalenti ad € 6.000,00 venivano disinvestite per far fronte a debiti dello INVESTITORE.

Gli attori, chiedevano che il Tribunale di Ferrara dichiarasse la nullità per difetto di accordo o la risoluzione per inadempimento dei contratti di cui sopra, ovvero in subordine, l'annullamento per errore o dolo con condanna alla restituzione della somma di € 40.332,70 oltre interessi, rivalutazione monetaria e rimborso delle spese di deposito dei titoli; in ulteriore subordine chiedevano il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale o

Sentenza, Corte d' Appello di Bologna, Pres. Giudotti – Rel. Caruso n. 84 del 10 gennaio 2018

extracontrattuale della Banca ed in ogni caso per truffa contrattuale, con condanna, anche in solido, al risarcimento del danno, anche morale, sia della BANCA che della dipendente di questa, DIPENDENTE.

Si costituivano i convenuti che contestavano la fondatezza della domanda e la Banca chiedeva comunque, in ipotesi di accoglimento, la restituzione dei titoli argentini.

Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava risolto per grave inadempimento della Banca convenuta, il solo ordine relativo all'acquisto delle obbligazioni argentine del 03.02.1999, disponendo per la restituzione dei titoli e la condanna della Banca al pagamento di € 16.306,72 oltre interessi dall'08.05.2008, respingeva le altre domande, condannava la Banca alla rifusione delle spese a favore degli attori e questi ultimi alla rifusione delle spese a favore di DIPENDENTE. La domanda nei confronti di quest'ultima veniva respinta perché il Tribunale escludeva una responsabilità direttamente addebitabile alla stessa, la quale non risultava che fosse stata una delle parti contraenti; respingeva la domanda di risoluzione del contratto relativa alla seconda operazione di acquisto, effettuata nel marzo del 1999, ostandovi la circostanza, affermata dagli stessi attori, di aver successivamente venduto una parte dei titoli, per € 6.000,00. Infatti, l'aver ommesso l'indicazione circa il numero esatto dei titoli venduti o di quelli ancora presenti nel portafoglio titoli degli attori, impediva raccoglimento della domanda di risoluzione, rispetto a detto ordine, attesa l'impossibilità di individuare l'esatta quantità dei titoli di cui disporre la restituzione alla Banca, ma soprattutto il connesso residuo importo dell'investimento di cui disporre la restituzione agli investitori, a seguito della parziale risoluzione; veniva accolta invece la domanda di risoluzione del primo ordine d'acquisto del febbraio 1999 per violazione da parte della Banca degli obblighi ad essa imposti dagli artt. 28, comma 1 e 2 e 29 del Regolamento CONSOB del 1/07/1998 n. 1522 (ovvero: raccogliere gli elementi per un'oculata rilevazione del profilo dell'investitore, fornire a quest'ultimo complete ed approfondite informazioni sull'operazione di investimento al fine di consentirgli di effettuare una scelta consapevole, valutare l'adeguatezza dell'operazione, per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione).

Proponevano appello **INVESTITORI** dolendosi del fatto che il Tribunale avesse respinto la domanda degli appellanti riguardo alla seconda operazione di acquisto di titoli argentini per un valore nominale complessivo di € 31.000,00 solo perché nel giugno 2001 gli appellanti avevano venduto parte dei titoli. Ad avviso degli appellanti, il Tribunale aveva erroneamente ommesso di considerare che nel portafoglio titoli erano rimaste, delle obbligazioni acquistate nel marzo 1999, ancora un numero corrispondente al valore nominale di € 25.000,00.

Gli appellanti evidenziavano come il Tribunale fosse caduto in errore quando, in Sentenza, aveva affermato che "*parte imprecisata dei titoli è stata venduta dagli attori*", atteso che dall'estratto titoli, riportato in atto d'appello, può evincersi che il valore nominale fosse quello indicato nell'atto di citazione di primo grado.

Inoltre il Tribunale non aveva considerato che dette obbligazioni erano state vendute tramite la stessa Banca che aveva lucrato ulteriori commissioni vendendole ad altri clienti. Sottolineavano inoltre gli appellanti che il Tribunale non avrebbe potuto valutare l'impossibilità dell'adempimento dell'obbligo di restituzione dei titoli perché la Banca non lo aveva eccepito e comunque non aveva tenuto conto che la domanda di risarcimento avanzata da **INVESTITORI** riguardo a detta operazione era limitata a soli € 25.000,00.

Infine, gli appellanti censuravano la sentenza di primo grado perché non aveva riconosciuto la diretta responsabilità della funzionaria della Banca, **DIPENDENTE**, per violazione degli obblighi connessi al cd. contatto sociale e pertanto chiedevano la riforma della sentenza che aveva riconosciuto le spese di causa a favore di questa ponendole a carico degli attori.

Sentenza, Corte d' Appello di Bologna, Pres. Giudotti – Rel. Caruso n. 84 del 10 gennaio 2018

Si costituiva DIPENDENTE ricordando innanzitutto che già in primo grado aveva rappresentato di non essere stata il funzionario che aveva consigliato l'acquisto, bensì l'impiegata che aveva semplicemente inserito l'ordine nel sistema; rilevava che la circostanza non era stata contestata in primo grado e quindi sul punto si era formato il giudicato; eccepiva in ogni caso l'infondatezza della domanda e la prescrizione della stessa, atteso che nei suoi confronti era stata formulata una domanda di responsabilità precontrattuale o extracontrattuale a cui si applica la prescrizione quinquennale.

Si costituiva BANCA che chiedeva il rigetto dell'appello per aver gli appellanti in primo grado formulato, per l'ipotesi di risoluzione contrattuale, esclusivamente una domanda restitutoria e non risarcitoria e che attesa l'unicità dell'acquisto intervenuto il 15.03.1999, non era possibile dichiararne la parziale risoluzione, come l'appellante affermava di aver richiesto, né l'integrale risoluzione, vista la negoziazione di alcuni dei titoli acquistati dei quali non sarebbe quindi stata possibile la restituzione.

La causa è pervenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti all'udienza del 06/06/2017.

Tanto premesso ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e che la decisione del Tribunale debba essere confermata.

Deve innanzitutto rilevarsi come nessuna censura sia stata proposta dagli appellanti che consenta di prendere in esame tutte le domande proposte in primo grado e di cui alle conclusioni riportate integralmente in atto d'appello, così che il Collegio potrà vagliare solo quelle che attengono ai motivi d'appello svolti. Dunque, per quanto concerne le domande svolte nei confronti della Banca, risulta da esaminare esclusivamente la mancata declaratoria di risoluzione contrattuale del secondo ordine d'acquisto, domanda che il Tribunale aveva respinto ritenendo ostativa la circostanza, che parte dei titoli, in numero imprecisato, fossero stati ceduti a terzi.

Con i due motivi d'appello proposti dagli appellanti in merito a dette statuizioni viene censurata la decisione di primo grado perché la quantità dei titoli alienati non sarebbe imprecisata, bensì indicata con esattezza in primo grado e quindi confermata dalla foto dell'estratto titoli riportata nell'atto d'appello; perché i titoli sarebbero stati alienati dalla stessa Banca a terzi e perché quest'ultima non avrebbe sollevato alcuna eccezione in merito all'impossibilità di restituzione dei titoli.

Orbene, dall'esame degli atti in primo grado, risulta che in nessuno di essi viene indicata la quantità dei titoli venduta, ma solo l'importo che dalla vendita venne ricavato, ovvero € 6.000,00. Sulla base di siffatto rilievo il Tribunale non poteva esimersi dal rigetto della domanda restitutoria spiegata dagli odierni appellanti. Infatti, la quantità di titoli venduta non poteva essere desunta dall'importo complessivo ricavato dalla vendita, poiché nessuna ulteriore indicazione veniva fornita in atti, né del numero degli stessi, né del controvalore unitario. In atto d'appello gli appellanti affermano di averne indicato il loro valore nominale, ma la circostanza non viene confermata dal testo degli atti esaminati. Solo in secondo grado è stato sostenuto che l'importo indicato in € 6.000,00 dinanzi al Tribunale, corrispondesse al valore nominale dei titoli venduti, ma dalla lettura degli atti del primo grado pareva che la cifra indicata corrispondesse al controvalore ricevuto a fronte della cessione di un certo numero di titoli che non veniva indicato e che invero rimane ancora oggi sconosciuto. A tal fine non può essere utilizzato nemmeno l'estratto titoli fotografato in atto d'appello che non risulta prodotto, né richiamato in primo grado e che sconta quindi il divieto di cui all'art. 345 cpc.

Sentenza, Corte d' Appello di Bologna, Pres. Giudotti – Rel. Caruso n. 84 del 10 gennaio 2018

Il dato mancante ha determinato il rigetto della domanda in primo grado per indeterminatezza dell'oggetto della domanda (quanti sono i titoli per i quali deve essere dichiarata la risoluzione del secondo ordine di acquisto?) e difetto di prova sul *quantum* (a quanto ammonta l'importo e la Banca deve essere condannata a restituire?) e per i medesimi motivi dovrà respingersi l'atto di appello.

Gli appellanti hanno richiesto il rimborso di € 25.000,00 in appello, ma in primo grado la domanda era indicata complessivamente in E 40.338,70 per entrambi gli ordini e dunque, detraendo l'importo relativo al primo ordine (unico dato certo), la somma residua ammonta ad E 24.031,98 e non a quanto indicato in appello.

Quanto al secondo motivo dell'appello, si osserva che la Banca aveva formulato domanda di restituzione di titoli, ma non aveva alcun obbligo ulteriore, non certo quello di eccepire l'impossibilità della restituzione che, invero, erano gli attori che sarebbero stati tenuti ad evidenziare. In ogni caso, detto elemento non risulta aver inciso, in sé, sul rigetto della domanda in primo grado e dunque non può condurre alla riforma della decisione del Tribunale in appello.

Se almeno il numero dei titoli venduti fosse stato indicato, la domanda non sarebbe risultata indeterminata.

Quanto alle doglianze mosse avverso le statuizioni di rigetto della domanda svolta nei confronti di DIPENDENTE e alla condanna degli attori alle spese, in favore di questa, il Collegio rileva come i motivi di gravarne risultano fondati su rilievi nuovi e diversi da quelli esposti dagli appellanti in primo grado e che nemmeno risultano pertinenti ai motivi per i quali la domanda in primo grado è stata respinta.

Da ciò consegue l'inammissibilità del motivo di gravame in esame.

Al rigetto dell'appello segue in base al principio della soccombenza la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite del grado in favore degli appellati che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'appello proposto da INVESTITORI nei confronti di BANCA E DIPENDENTE avverso la sentenza n. *omissis* emessa dal Tribunale di Ferrara e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;

Condanna INVESTITORI a rifondere a BANCA E DIPENDENTE le spese di lite del presente grado, che liquida, per ciascuno, nella somma di E 3.777,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della III^a Sezione civile della Corte di Appello il giorno 24.10.2017.

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy